
SOCI

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO DELIETI
Avvocato

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

GERMANO ROSSI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ASSOCIATI

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

SARA MAGNANI
Dottore Commercialista

LIZE PRENDUSHI
Avvocato

SARA FELISA
Avvocato

MASSIMO DELLI
Consulente del Lavoro

CONTATTI

PARMA, 43121
Stradello Marche n.6,
Tel.+39 0521 237578

LANGHIRANO, 43013
Via XX Settembre n.6,
Tel.+39 0521 853 989

Mail: info@studiofurlotti.it
Sito: www.studiofurlotti.it

OGGETTO: Le principali novità della legge di bilancio 2026

Di seguito si riepilogano le principali novità disposte dalla legge di bilancio 2026.

Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero

La finanziaria 2026 ha previsto un incremento dell'imposta sostitutiva per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e scelgono il regime dei neo-residenti.

In particolare, l'importo dell'imposta forfetaria ordinaria viene elevato da 200.000 a 300.000 euro, mentre quello dovuto per ciascun familiare¹ passa da 25.000 a 50.000 euro. Le nuove misure si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall'1.1.2026.

Imposta sostitutiva crypto-attività

La finanziaria 2026 ha introdotto un regime di favore per le "stablecoin"² denominate in euro. Per tali strumenti l'aliquota scende al 26% (invece del 33%), a condizione che il loro valore sia stabilmente ancorato all'euro e che le riserve siano detenute integralmente presso soggetti autorizzati UE.

Si precisa infine che la mera conversione tra euro e "stablecoin" (e viceversa) non costituisce realizzo, non generando quindi plusvalenze o minusvalenze tassabili.

Imposta sulle transazioni finanziarie – Tobin tax

A partire dall'1.1.2026 è previsto un aumento dell'aliquota di tassazione sia per il trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi, dallo 0,2% allo 0,4%, sia per le negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari dallo 0,02% allo 0,04%.

Computo del patrimonio mobiliare ai fini Isee

La componente patrimoniale mobiliare rilevante ai fini Isee dovrà comprendere anche le giacenze in valuta detenute all'estero, le criptovalute e le rimesse di denaro all'estero, anche effettuate tramite sistemi di *money transfer* o mediante invio di contante non accompagnato. L'attuazione della misura è demandata ad un decreto di prossima emanazione.

Valutazione titoli attivo circolante soggetti OIC

Anche per il 2025 e 2026 è consentito ai soggetti OIC di valutare i titoli iscritti nell'attivo circolante in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

¹ I familiari sono individuati dall'art. 433 del Codice civile.

² Sono criptovalute il cui valore è legato a quello di un asset di riserva stabile, come una valuta fiat nazionale oppure un bene estero.

Le imprese che si avvalgono di tale facoltà devono destinare a riserva indisponibile un ammontare di utile pari alla differenza (positiva) tra il valore iscritto in bilancio e il valore di mercato alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di importo inferiore a tale differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, con utili degli esercizi successivi.

Svalutazione delle obbligazioni e degli altri titoli in serie o di massa

La finanziaria 2026 ha modificato la disciplina fiscale delle svalutazioni delle obbligazioni e degli altri titoli in serie o di massa, distinguendo tra titoli iscritti nell'attivo circolante e titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie.

Titoli iscritti nell'attivo circolante

Per i soggetti OIC cambiano i criteri per determinare il valore minimo fiscalmente rilevante:

- per i titoli negoziati in mercati regolamentati, il valore è determinato sulla base della media aritmetica dei prezzi dell'ultimo semestre;
- per gli altri titoli, il valore si ottiene applicando al costo fiscalmente riconosciuto l'eventuale riduzione desunta dall'andamento complessivo del mercato obbligazionario italiano nell'ultimo semestre (cd. "MOT").

Titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie

Per i soggetti OIC, restano ferme le regole già in vigore.

Le minusvalenze su obbligazioni e titoli negoziati in mercati regolamentati sono deducibili entro il limite della differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e la media dei prezzi dell'ultimo semestre. Ai fini delle svalutazioni, il valore minimo è determinato secondo i medesimi criteri previsti per i titoli dell'attivo circolante.

Contrasto alle indebite compensazioni

Confermata la riduzione della soglia da 100.000 a 50.000 euro per il blocco delle compensazioni nel mod. F24 dei crediti tributari. Il divieto riguarda i debiti iscritti a ruolo per imposte erariali (e relativi accessori) o accertamenti esecutivi affidati all'Agente della Riscossione.

La novità, salvo modifiche, sarà operativa a partire dalle compensazioni effettuate dall'1.1.2026.

Ritenuta sulle transazioni commerciali tra imprese (dal 2028)

A decorrere dal 2028, i corrispettivi per cessioni di beni e prestazioni di servizi tra imprese (B2B) saranno soggetti a una ritenuta d'acconto dello 0,5%, che salirà all'1% dal 2029.

Sono esonerati dall'applicazione della misura i contribuenti aderenti al concordato preventivo biennale, al regime di adempimento collaborativo e i pagamenti già assoggettati alla ritenuta dell'11% sui bonifici per detrazioni fiscali. Le specifiche modalità operative saranno definite con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Base imponibile Iva per obbligazioni permutative e dazioni di pagamento

La modifica all'art. 13, co. 2, lett. d) del Dpr 633/72 stabilisce che, per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento effettuate dall'1.1.2026, la base imponibile sarà costituita dall'ammontare complessivo dei costi riferibili a tali cessioni o prestazioni, abbandonando il precedente criterio del valore normale.

Obbligo di ritenuta sulle provvigioni per rapporti di intermediazione commerciale

A decorrere dall'1.3.2026, a seguito della soppressione dello specifico esonero, sono assoggettate a titolo d'acconto del 23% le provvigioni percepite da:

- agenzie di viaggio e turismo;
- agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
- agenti e commissionari di imprese petrolifere.

La base imponibile su cui calcolare la ritenuta sarà pari al 50% delle provvigioni o al 20% qualora il percipiente rilasci al committente un'apposita dichiarazione attestante l'impiego continuativo di dipendenti o terzi nell'attività.

Comunicazioni per i pagamenti in contanti per l'acquisto di beni/servizi turistici

È stato innalzato da 1.000 a 5.000 euro il limite oltre il quale agenzie di viaggio e commercianti al minuto sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle entrate le operazioni in contanti effettuate da cittadini stranieri non residenti per acquisti turistici.

Disposizioni in materia di previdenza complementare

A decorrere dal periodo d'imposta 2026, si prevede l'incremento da 5.164,57 a 5.300 euro del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo Irpef dei contributi alle forme di previdenza complementare, versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

Annalisa Ghillani